

LIQ. CONTR. 80/2026 R.G.

PERIGOZZI FRANCO

R.G. 197-1/2026 P.U.

Sent. n. 156/2026 pubbl. il 06/07/2026

Cron. n. : 3790/2026

Rep. n. 221/2026 del 06/07/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile

Diritto della crisi e dell'insolvenza

riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Paola Cazzola Presidente

dott. Fabio D'Amore Giudice

dott. Silvia Saltarelli Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 197-1/2026 P.U.

da

PERIGOZZI FRANCO (C.F. PRGFNC58D17L840N), nato a

SGARABOTTO SILVANA (C.F. SGRSVN62A46L840J), nata a

entrambi residenti in

con l'assistenza dell'OCC,

dott.ssa Veronica Quarto

Ricorrenti

Visto il ricorso depositato dai ricorrenti, con l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi, in data 23.6.2026, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata familiare dei rispettivi patrimoni ex artt. 66 e 268 e seg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 66 comma 1 CCII, in quanto i ricorrenti sono coniugi conviventi e il sovraindebitamento risulta avere origine comune, individuata nel progressivo dissesto dell'attività commerciale esercitata dal Perigozzi;

rilevato che Perigozzi Franco è pensionato, mentre Sgarabotto Silvana è priva di reddito e risultano entrambi assoggettabili alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a



corredo della domanda e che illustra la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che non risultano pendenti, nei loro confronti, domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che i ricorrenti si trovino in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché possono essere ammessi alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione l'autovettura

in quanto il valore d'uso risulta superiore al valore commerciale;

ritenuto che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, essendo prevista la liquidazione anche di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc...), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei patrimoni di **PERIGOZZI FRANCO** e di **SGARABOTTO SILVANA**;

nomina giudice delegato la dott.ssa Silvia Saltarelli;

nomina Liquidatore la dott.ssa Veronica Quarto;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII, ad eccezione dell'esecuzione immobiliare n. 379/2025 R.G. Tribunale di Vicenza;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile dei ricorrenti (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di



Sent. n. 156/2026 pubbl. il 06/07/2026

Cron. n. : 3790/2026

Rep. n. 221/2026 del 06/07/2026

restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Vicenza, 02/07/2026

Il Giudice est.

dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente

dott.ssa Paola Cazzola


